

La presente deliberazione viene affissa il 15 MAG. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 270 del 12 MAG. 2006

Oggetto: TAR Campania – Soricelli Giuseppe c/ Provincia Bn e altri -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Dodici del mese di l'Aprile presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine <u>NARDONE</u>	- Presidente	_____
2) dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA (Dott. Sergio MUOLLO)
IL PRESIDENTE Carmine Nardone

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 12/4/06 il Sig. Soricelli Giuseppe agiva nei confronti della Provincia di Benevento per l'annullamento della determina dirigenziale n. 8/10 Settore Mobilità Energia nonché del provvedimento prot. 1547 del 16/4/06 e dell'accertamento di illecito n. 22/2/06 nonché degli atti connessi e presupposti;

Con determina n. 362/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania dal Soricelli Giuseppe c/ Provincia di Benevento notificato il 12/4/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 362/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.362/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso dinanzi al Tar Campania promosso dal Soricelli Giuseppe c/ Provincia di Benevento notificato il 12/4/06 ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(Dott. Le Carmine NARDONE)

[Handwritten signature]

N. 348 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

15 MAG. 2006

BENEVENTO _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 17 MAG. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

31 MAG. 2006

li _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 31 MAG. 2006.

31 MAG. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 31 MAG. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per			
SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	il _____	prot. n. <u>Es 4289</u>	
SETTORE _____	il _____	prot. n. <u>5.6.06</u>	
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____	
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____	
Nucleo di Valutazione <u>→ 5850</u>	il _____	prot. n. _____	

[Handwritten notes: Conferenza Colfucib, 18.5.06]

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, in relazione all'art. 42 comma 2, comminava la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1.721,00;

4. del Regolamento della Provincia di Benevento disciplinante l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato con deliberazione consiliare nr. 57 del 16 aprile 2003, e in particolare dell'art. 15 comma 12,, nella parte in cui prevede quale grave abuso il trasferimento della sede senza autorizzazione, senza prevedere in alcuna parte del regolamento medesimo la procedura per la richiesta di autorizzazione, con manifesta sproporzione tra la sanzione e la violazione, priva di riferimenti legislativi, per cui se ne chiede la disapplicazione,

oltre che di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Ricorre il Sig. Soricelli Giuseppe sia in proprio che quale legale rappresentante sia della ditta individuale IMMOBIL SUD che della già cessata IMMOBIL SUD S.n.c., al fine di rimediare alla confusione indotta dalla Provincia di Benevento nella redazione dei propri atti che vengono impugnati con il presente ricorso.

FATTO

1. in data 25 giugno 1987 il Questore della Provincia di Benevento concedeva licenza al ricorrente, per gestire, in nome e per conto della Immobil Sud S.n.c., l'esercizio di attività di agenzia di affari per il disbrigo di pratiche automobilistiche (**allegato 1**);
2. a seguito della entrata in vigore della legge in data 21/8/1991 nr. 264 avente ad oggetto "Disciplina delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", la licenza del Questore veniva trasformata in autorizzazione, rilasciata dalla Provincia ai soggetti forniti di specifiche caratteristiche, tra cui il possesso di un attestato di idoneità professionale disciplinato dall'art. 5 della medesima legge;
3. **tuttavia**, l'art. 10 comma 1, della predetta legge, a rubrica "disposizioni transitorie", statuiva che "*Coloro che alla data di entrata in vigore della legge esercitano effettivamente da almeno tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore.... le attività disciplinate dalla presente legge, conseguono l'autorizzazione di cui all'art. 3* (Autorizzazione

all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) *anche in difetto dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5, purché fossero in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equiparata*"; (**allegato 2**);

Il sig. SORICELLI, esercitando da più di tre anni l'attività di consulenza in forza di licenza del Questore, ed avendo conseguito nell'anno scolastico 1982/1983 il diploma di maturità scientifica, non necessitava del conseguimento di alcun attestato di idoneità professionale e pertanto si vedeva riconosciuta, quale titolare della impresa IMMOBIL SUD di SORICELLI Giuseppe (*senza specificazione di forma societaria*), con decreto nr. 2 del 3 novembre 1995 del Presidente della Provincia di Benevento, la riconversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (**allegato 3**);

Il Signor SORICELLI ha pertanto esercitato, sin dal mese di giugno 1987, effettivamente e regolarmente l'attività di consulenza, sottostando ai controlli periodici della MCTC Benevento e successivamente della DTT di Benevento (**allegato 4**);

6. con delibera consiliare nr. 57 del 16 aprile 2003, esecutiva, la Provincia di Benevento si dotava, a distanza di dodici anni dalla entrata in vigore della legge, di un regolamento disciplinante l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (**allegato 5**);

7. in virtù di tale regolamento venivano attribuite alla Provincia funzioni di vigilanza;

8. nel mese di giugno 2005 il dipendente provinciale Vincenzo IULIANO, effettuava un accertamento, redigendo verbale di vigilanza con cui contestava al sig. SORICELLI: **a)** il non possesso della capacità professionale; **b)** il trasferimento della sede; **c)** la non conformità del registro giornale a quanto stabilito dall'art. 36 del Regolamento, e quindi la violazione sia dell'art. 41 che dell'art. 42 del regolamento (grave abuso) (**allegato 6**);

9. con nota prot. 4494 del 26 settembre 2005 il ricorrente riceveva diffida a firma della dirigente del Settore dott.ssa Giovanna Romano con la quale si contestava il trasferimento di sede senza autorizzazione (art. 15 comma 12 del Regolamento) e si invitava il SORICELLI a richiedere tutte le autorizzazioni di rito per l'uso della nuova sede dello studio di consulenza, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della diffida (**allegato 7**);

10. con nota del 23/25 gennaio 2006 il sig. SORICELLI comunicava l'avvenuto trasferimento dello Studio da via San Giacomo 18 di San Giorgio del Sannio alla via Mario Lanzotti 1, parco Cilindro Nero, di San Giorgio del Sannio, allegando la relativa e prescritta documentazione, con richiesta di variazione denominazione (**allegati 8/9**);
11. con determinazione dirigenziale a firma della dott.ssa Romano nr. 8 del 26 gennaio 2006, e quindi senza che vi fosse neanche il tempo materiale, da parte dei soggetti preposti, di esaminare la documentazione allegata alla nota inoltrata dal SORICELLI il giorno precedente, interveniva il provvedimento di revoca, che veniva notificato in data 13 febbraio 2006 a mezzo del servizio postale (**allegato 10**);
12. con nota del 22 febbraio 2006 il SORICELLI chiedeva in via di autotutela la revoca della determinazione de qua e chiedeva altresì di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, oltre che di essere ascoltato a propria discolpa (**allegato 11**);
13. con successiva nota del 16.03.2006, notificata a mezzo del servizio postale in data 19 marzo, (**allegato 12**), il Dirigente del Settore Mobilità - Energia della Provincia, in risposta al ricorso in autotutela del sig. SORICELLI del 22.02.2006 (**allegato 11**), riconfermava il provvedimento di revoca adottato con determinazione dirigenziale n. 8/10 del 26.01.2006, ritenendo che non sussistessero i requisiti per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica esercitata dall'odierno ricorrente; faceva carico al sig. SORICELLI di restituire all'Amministrazione Provinciale il decreto presidenziale n. 2 del 03.11.1995 relativo all'autorizzazione concessa e richiedeva al Corpo di Polizia Provinciale l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 42, comma 2, da Euro 1032,00 ad Euro 5164,00;
14. con accertamento e contestazione di illecito amministrativo nr. 22 del 27 marzo 2006, notificato al ricorrente in pari data, il Corpo di Polizia Provinciale di Benevento, comminava al ricorrente, per la violazione del Regolamento per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, in relazione all'art. 42 comma 2, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1.721,00 (**allegato 13**).

Si propone pertanto ricorso per i seguenti

MOTIVI

**VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
SULLA ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO APPROVATO DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO CON DELIBERAZIONE
CONSILIARE 57 DEL 16 APRILE 2003**

si contesta violazione di legge e delle norme disciplinanti il procedimento sanzionatorio così come previsto dal regolamento di cui la Provincia si è dotata. In particolare, l'art. 48 prevede che *"Tutte le sanzioni previste dal presente regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento"*. Tale annotazione vale a vincolare l'operato dell'Amministrazione ad una precisa procedura che, nel caso di specie, non è stata rispettata, né è stato comunicato il nominativo del responsabile del procedimento, benché sia stata avanzata formale richiesta in tal senso. L'art. 5 comma 3 della legge 241/90 nel testo novellato prevede l'obbligo di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. Non vertendosi in materia di provvedimenti vincolati, la violazione di legge (art. 5, art. 7 e art. 8 legge 241/90 nel testo novellato dalla legge 15/2005), oltre che della norma regolamentare, di cui la Provincia si è dotata, è tale da inficiare la validità del provvedimento impugnato e di tutti gli atti connessi, collegati, preordinati e consequenziali;

si contesta altresì la previsione di cui alla nota prot. 1547 del 16 marzo 2006, con la quale il Dirigente del Settore Mobilità - Energia, dott.ssa Giovanna ROMANO, nel riconfermare il provvedimento di revoca, adottava due nuove sanzioni: la richiesta di restituzione del decreto entro giorni trenta dalla ricezione della nota predetta, oltre che l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.032,00 euro 5.164,00. Orbene, tali ulteriori sanzioni, applicate senza il rispetto della normativa innanzi citata (comunicazione di avvio del procedimento, del funzionario responsabile, dei termini e delle autorità alle quali ricorrere) rendono viziato per violazione di legge anche tale provvedimento di riconferma che va pertanto annullato;

ECESSO DI POTERE PER CARENZA DI PRESUPPOSTO- VIOLAZIONE DI LEGGE

nella parte della determinazione impugnata dedicata alla premessa è dato di leggere che a seguito del controllo di carattere amministrativo per verificare il permanere dei requisiti di base dell'autorizzazione rilasciata è stato rilevato: 1) *i locali autorizzati come sede sono stati destinati ad altra attività e lo studio di consulenza è stato trasferito in via M. Lanzotti 1 ... senza la preventiva autorizzazione di questa Provincia;* 2) *il titolare non è in possesso della capacità professionale prevista dall'art. 3 comma 1 lettera f della legge 8/8/1991 nr. 264;* 3) *da un ulteriore sopralluogo eseguito in data 18 gennaio 2006 sarebbe risultato il persistere delle irregolarità accertate.* Giova rilevare che la Provincia ha contestato una violazione del tutto inesistente. I locali autorizzati - alla via San Giacomo 18 - non risultano destinati ad alcuna altra attività, nel senso che il Soricelli ha dovuto abbandonarli per cessazione contratto ed ha dovuto reperire altri locali idonei, nel rispetto delle norme regolamentari. La sua attività si è quindi trasferita in via Lanzotti, o meglio, come specificato nel verbale di contestazione del mese di giugno 2005, a quella data era in corso il trasferimento (mancavano, come riferito, le tabelle esterne dovendosi concordare fogge e misure con il Condominio). In merito al presunto ulteriore sopralluogo, nel corso del quale sarebbe stato rilevato il persistere delle irregolarità accertate, si evidenzia che lo stesso è avvenuto, se avvenuto, in assenza del principio del contraddittorio. Manca ogni verbalizzazione dello stesso, se vi è verbale il suo contenuto è sconosciuto al ricorrente e non è mai stato comunicato nè notificato. Tale grave mancanza di rispetto delle più elementari norme poste a tutela non solo del cittadino, ma degli stessi principi di imparzialità e buon andamento della amministrazione, priva di contenuto la determinazione impugnata e la rende annullabile ad ogni senso ed effetto di legge, in uno a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.3 COMMA 1 LETTERA F DELLA LEGGE 264 DEL 1991 - ECESSO DI POTERE PER CARENZA DI PRESUPPOSTO

- con riferimento alla capacità professionale, non si comprende per quale motivo venga contestato il mancato possesso della stessa, attesa la chiarezza del dettato normativo, che

viene interpretato dalla Provincia secondo canoni ermenutici sconosciuti ai più. Il SORICELLI ha dimostrato documentalmente di possedere i requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio dell'attività di consulenza e non abbisogna di alcuna ulteriore autorizzazione. Il possesso dei requisiti era stato già oggetto di valutazione, da parte della stessa Provincia, all'atto del rilascio della conversione della licenza di Pubblica Sicurezza in autorizzazione (**allegato 4**). Tali circostanze sono state già illustrate nelle memorie scritte del 22 febbraio 2006, che la Provincia non ha valutato, contravvenendo ad un preciso obbligo di legge (art. 10 legge 241/90). E che non siano state valutate, e forse neanche lette, ne è prova la circostanza, innanzi esposta, della mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento;

ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO - VIZIO DI MOTIVAZIONE

• Come risulta dalla produzione di parte, il ricorrente ha effettuato la comunicazione di trasferimento in data 25 gennaio 2006, allegando alla stessa tutta la documentazione atta a provare l'idoneità dei locali. In ogni caso, la disciplina da applicarsi alla variazione del luogo di esercizio dell'attività di consulenza è quella di cui all'art. 11 del Regolamento, che descrive le caratteristiche dei locali; caratteristiche certamente possedute dai locali di via Mario Lanzotti ove insiste attualmente lo studio di consulenza. Non può, al contrario, ritenersi applicabile l'art. 15 del Regolamento, sia perché lo stesso riguarda la disciplina dell'autorizzazione, sia perché il comma 11 del predetto articolo richiede la comunicazione al Dirigente ai soli fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione, ma non la previa autorizzazione al trasferimento, come vorrebbe far credere l'interpretazione del successivo comma 12. Seguendo i canoni ordinari di interpretazione, in sostanza, chi trasferisce la sede deve richiedere unicamente l'aggiornamento della propria autorizzazione, MA NON la previa autorizzazione al trasferimento medesimo. La previsione della sanzione (ritenuta grave abuso) per la mancata comunicazione del trasferimento della sede è sicuramente abnorme e viola i principi costituzionali disciplinanti l'attività di impresa e va pertanto comunque disapplicata. In ogni caso, il Dirigente del Settore dott.ssa Romano, nella determina di revoca, non ha assolutamente preso in considerazione la documentazione

depositata presso gli Uffici della Provincia in data 25 gennaio 2006, e quindi in data precedente alla determina impugnata. Ciò costituisce vizio di motivazione, non essendo stati considerati, nella emanazione del provvedimento amministrativo, tutti gli elementi che hanno concorso alla formazione della volontà dell'Ente, anzi, venendo esclusi proprio quegli elementi dai quali poteva pervenirsi ad una volontà contraria.

**CESSO DI POTERE PER ERRONEA E/O FALSA E/O CONTRADDITTORIA. E/O
ARENTE MOTIVAZIONE**

Il provvedimento dirigenziale del 16 marzo 2006 prot. 1547, con cui è stata comunicata la volontà di riconfermare il provvedimento di revoca, fa riferimento *per relationem* alle motivazioni del precedente provvedimento - determinazione dirigenziale 8/10 del 26/01/2006 - e nel corpo di detto provvedimento si fa riferimento, nella parte motiva, ad un sopralluogo di funzionario incaricato eseguito in data 18/01/2006. Poiché la motivazione *per relationem* si intende esaustiva lì dove tutti gli atti posti a base del provvedimento siano resi disponibili, ovvero notificati, contestualmente al provvedimento che ad essi si riferisce, la mancata notifica o comunque la mancata comunicazione al ricorrente degli esiti del verbale di sopralluogo del 18 gennaio 2006 equivale a vizio di motivazione, tale da rendere annullabile l'atto;

VIAMENTO - CONTRADDITTORIETA' TRA PIU' ATTI - INGIUSTIZIA MANIFESTA

va chiarito infine che l'originaria licenza del Questore, concessa a SORICELLI Giuseppe perché esercitasse l'attività di consulenza in nome e per conto della IMMOBIL SUD S.n.c., venne convertita in autorizzazione concessa a IMMOBIL SUD di SORICELLI Giuseppe, senza indicazione di forma societaria. L'attività è stata quindi esercitata dal SORICELLI quale titolare della IMMOBIL SUD, fattispecie questa che non richiedeva alcuna autorizzazione in quanto, alla data di cessazione della S.n.c., non esisteva ancora il regolamento provinciale. E quand'anche fosse applicabile retroattivamente, nonostante il mutamento civilistico dell'impresa, permaneva in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile il titolare stesso, ovvero il ricorrente. Tanto è chiaramente esposto nel Regolamento della provincia. Non si comprende a che titolo l'autorizzazione

venga pertanto revocata alla IMMOBIL SUD S.n.c. (cessata nell'anno 1998), ma venga di fatto impedito lo svolgimento dell'attività al SORICELLI, che si è trovato costretto a ricorrere contro un atto che sarebbe stato comunque improduttivo di effetti.

RICHIESTA DI SOSPENSIVA: Si chiede che venga concessa nellè more della definizione la sospensione del provvedimento impugnato, in quanto sussistono i presupposti sia del *fumus* che del *periculum*. Quanto al fondamento giuridico ed ai molteplici vizi degli atti impugnati si è già ampiamente detto. Il danno grave ed irreparabile è evidente, ed è già in atto, in quanto la Provincia di Benevento, prima ancora che il provvedimento di revoca divenisse definitivo, ha provveduto a notificare il provvedimento stesso oltre che al ricorrente anche al Comando Polizia Provinciale, Comando Carabinieri di Benevento, DTT Ufficio Provinciale di Benevento, PRA di Benevento, paralizzando, di fatto, l'attività economica che il ricorrente svolgeva con profitto sin dal 1987. Tale situazione sta determinando anche sviamento e perdita di clientela. Pertanto, anche nel caso si verificasse la auspicata vittoria nel merito, la situazione giuridica soggettiva di cui è titolare il ricorrente sarebbe (e forse già lo è) irrimediabilmente pregiudicata, sia per il danno patrimoniale conseguente al blocco dell'attività, sia per il danno non patrimoniale, data la mancata comunicazione a terzi delle reali motivazioni della revoca (con ciò lasciandosi configurare ogni possibile ipotesi, dalla mancanza dei requisiti personali alla mancanza dei requisiti morali).

Tali danni non sono suscettibili di adeguato ristoro economico, andandosi a ledere la dignità ed onorabilità della persona. Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'Amministrazione in caso di sospensione del provvedimento impugnato, come appare evidente dalla comparazione degli interessi in gioco e non essendovi, di fatto, contro interessati titolari di situazioni giuridiche apprezzabili. Anzi, è nello stesso interesse dell'Amministrazione evitare che la situazione di danno diventi irreversibile, in quanto, nel caso di auspicata vittoria nel merito, i danni da risarcire al ricorrente sarebbero ingenti. In relazione a quanto innanzi, si chiede che il Collegio adito voglia disporre la sospensione dell'efficacia degli atti e dei provvedimenti impugnati.

Per quanto esposto, si conclude per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva, con


ogni conseguenza in ordine alle spese.

Ai sensi del DPR 115/2001 si dichiara che il valore della causa è pari ad €uro 15.000,00, corrispondente al reddito annuale medio, e quindi il contributo unificato dovuto è pari ad €uro 170,00.


Si esibiscono e depositano gli allegati da 1 a 13 innanzi indicati.

Benevento, 11 aprile 2006

Giuseppe Soricelli




Avv. Stefano Pescatore



Avv. Stefano Pescatore Vi nomino mio procuratore e difensore, con delega specifica a rappresentarmi anche in sede di comparizione della parte nel processo instaurato con il presente atto. Vi conferisco espressamente la facoltà di sottoscrivere, in mio nome e conto, il ricorso introduttivo del giudizio ed eventuali motivi aggiunti. Vi autorizzo espressamente a trattare i miei dati personali ed a conferire deleghe per il trattamento. Il presente mandato Vi conferisco per ogni stato e grado del processo, autorizzandovi ad eleggere domicilio ed a nominare sostituti processuali. Vi conferisco ogni facoltà di legge, nessuna esclusa ritenendo si da ora per rato e fermo il Vostro operato. Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in Benevento alla via Pacevecchia 5 e con Voi come in atti in Napoli alla via Monte di Dio 66 presso lo Studio dell'Avv. Clemente Bocchini.

Benevento, 11 aprile 2006

Giuseppe Soricelli



Studio Legale Pescatore

RELAT/
Ad ista
Beneve
PROVI
domici
Dr.ssa
Benev
Castel

RELATA DI NOTIFICA:

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritto atto a:

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente, legale rapp.p.t., per la carica domiciliato in Benevento presso la sede dell'Amministrazione in Piazza Castello,

A MANI DI *Dr.ssa Romana*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI *Dr.ssa* 12 APR. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vittorio FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

Dr.ssa Giovanna ROMANO, quale Dirigente del Settore Mobilità - Energia della Provincia di

Benevento, per la carica domiciliata in Benevento presso la sede dell'Amministrazione in Piazza Castello,

Studio Legale Pescatore